

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2010  
**129<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
BERSELLI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca la conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2009 in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Illustra quindi l' articolo 1, comma 1, il quale proroga, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, a non oltre il 31 dicembre 2010 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel regio decreto n. 12 del 1941. In base al comma 2, fino alla richiamata riforma della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, sono prorogati nelle funzioni, a far data dal 1° gennaio 2010, i giudici onorari (GOT), i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009. La norma, nel fornire un'interpretazione autentica, precisa che per i giudici onorari del tribunale dei minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

Passa poi ad illustrare gli articoli 2 e 3 del decreto-legge, i quali recano misure volte a far fronte alla situazione relativa alle carenze di organico di magistrati nelle cd. sedi disagiate. Più in particolare, l'articolo 2 prevede l'aumento da 60 ad 80 del numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura; l'aumento da 100 a 150 del numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che, una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate; ed infine l'abrogazione della disciplina delle sedi a copertura immediata, per il trasferimento nelle quali operava un regime speciale, che sostanzialmente prescindeva dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Dopo aver dato conto dell'articolo 3, il quale reca una disciplina transitoria applicabile fino al 31 dicembre 2014, per la copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, si sofferma sull'articolo 3-*bis*, il quale, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella il decreto legislativo n. 160 del 2006 introducendo il nuovo articolo 9-*bis*. Tale disposizione prevede, in primo luogo, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con decreto ministeriale 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 e in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura, la possibilità di assegnare ai medesimi magistrati al termine del tirocinio le funzioni requirenti in deroga al divieto contenuto nel sopra richiamato articolo 13, comma 2. La norma inoltre prevede, a regime, la destinazione dei magistrati al termine del tirocinio ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi, e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, la loro assegnazione agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Dà quindi conto dell'articolo 3-*ter*, il quale attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e di comunicare al Ministro della giustizia, per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fine di monitorare la produttività dei servizi stessi.

Si sofferma poi sull'articolo 3-*quater*, il quale prevede tra i compiti della Scuola superiore della magistratura, non ancora operativa, l'organizzazione di corsi obbligatori di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado e esplicita le finalità di tali corsi nella valutazione delle capacità organizzative del magistrato, anche con riferimento alla conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali.

Dopo aver illustrato l'articolo 3-*quinquies*, il quale esplicita che il concerto del Ministro della giustizia, previsto per il conferimento di uffici direttivi, sia specificamente motivato in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi, si sofferma sull'articolo 4, il quale reca una serie di disposizioni volte ad assicurare il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia.

Dopo aver riferito sull'articolo 4-*bis*, il quale, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende fino al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione prevista per il Ministero della giustizia, contenuta nella legge finanziaria 2008, a coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni, nonché ad utilizzare in posizione di comando personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, illustra l'articolo 5, il quale disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, auspica che la Commissione possa concludere quanto prima l'esame del provvedimento, tenuto conto anche dell'ampia condivisione registratasi sul merito del decreto-legge nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) svolge talune considerazioni sull'articolo 4 ed in particolare sui commi 4 e 5, i quali incidendo sul testo unico delle spese di giustizia mirano a scoraggiare il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. Chiede chiarimenti poi in ordine all'archivio informatico richiamato nel comma 5.

Il senatore LONGO(*PdL*), dopo aver svolto taluni rilievi sulle norme relative alle spese di giustizia, si sofferma sull'articolo 3 ed in particolare sulla compatibilità con il principio costituzionale della inamovibilità, dell'istituto del trasferimento d'ufficio.

Dopo un breve dibattito sul tenore del comma 5 dell'articolo 4, nel quale intervengono i senatori CENTARO(*PdL*), MUGNAI (*PdL*) e il sottosegretario CALIENDO, prende la parola in discussione generale il senatore CASSON(*PD*). Questi si sofferma dapprima sull'origine dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Con riguardo alla deroga prevista dall'articolo 3-*bis* del disegno di legge in esame sottolinea come talune perplessità sul piano della legittimità costituzionale ponga la norma nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'azione penale da parte dei magistrati fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità venga assentito dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Al riguardo rileva peraltro come la norma non sembra prevedere alcunché nelle ipotesi di contrasto fra magistrato assegnatario del fascicolo della causa e magistrato responsabile dell'ufficio.

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO(*PdL*), interviene il senatore BENEDETTI VALENTINI(*PdL*), il quale si sofferma dapprima sulla questione relativa alla necessità di modificare il divieto contenuto nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, al riguardo rileva peraltro di aver presentato un disegno di legge, il quale però non ha registrato il favore della maggioranza, volto a risolvere, sia pure parzialmente tale problematica. Si sofferma quindi sulla questione della inamovibilità dei magistrati, sottolineando l'esigenza da un lato di riformare l'organo supremo di autonomia della magistratura e dall'altro di rivedere tale principio previsto dall'articolo 107 della Costituzione, alla luce della presenza di problemi di concreta funzionalità del sistema giudiziario. Conclude osservando come una garanzia analoga non sia riconosciuta a nessun'altra categoria della pubblica amministrazione.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ricorda come il problema della copertura delle sedi giudiziarie cosiddette disagiate si sia progressivamente aggravato negli ultimi decenni quale conseguenza della abrogazione dell'esame per il conferimento dell'incarico di aggiunto giudiziario.

Prima di quella riforma gli uditori giudiziari, pur svolgendo le funzioni, non erano considerati dei magistrati a tutti gli effetti, e dunque non erano destinatari delle garanzie di inamovibilità stabilite dall'articolo 107 della Costituzione, a tutela dell'indipendenza del potere giudiziario.

Il fatto che, comunque, le prerogative proprie dei magistrati venissero ottenute solo con l'assunzione della qualifica di assunto giudiziario faceva sì che vi potessero essere due distinte assegnazioni di sede *ex ufficio*, quella per gli uditori giudiziari e quella per gli assistenti giudiziari, raddoppiando in questo modo la possibilità di assegnare personale di magistratura alle sedi più difficili da coprire con richieste di assegnazioni volontarie.

L'articolo 3 del decreto-legge tenta di risolvere il problema delle sedi disagiate attraverso un sistema di incentivi economici che compensa l'applicazione in certa misura meno rigorosa del principio dell'inamovibilità dei magistrati; peraltro egli ritiene che l'ottica giusta per risolvere il problema sia quella, adombrata nelle soluzioni offerte dalla legge n. 111 del 2007 e poi abrogate con il decreto-legge sul funzionamento del sistema giudiziario del settembre 2008, che da un lato - attraverso il divieto dell'assegnazione dei magistrati che non avevano superato la prima verifica di professionalità allo svolgimento di funzioni requirenti o monocratiche - intendeva di fatto ripristinare una situazione analoga a quella esistente prima dell'abrogazione della qualifica di aggiunto giudiziario, e dall'altro prevedeva un incentivo di grande rilievo - e cioè la precedenza assoluta nell'assegnazione di una sede richiesta per coloro che, a seguito di assegnazione di ufficio, abbiano ricoperto le funzioni in una sede disagiata per almeno cinque anni.

Il presidente BERSELLI dichiara conclusa la discussione generale e fissa, sulla base di quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi di oggi 9 febbraio alle ore 21 il termine per la presentazione degli emendamenti e di ordini del giorno.

Avverte peraltro che l'esame delle proposte emendative si svolgerà nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(omissis)*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2010  
**132<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) dà per illustrati l'ordine del giorno G/1999/1/2 nonché tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge di cui è primo firmatario.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 3-*quinquies*.3, con il quale si esclude anche con riguardo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dall'ambito di competenza per materia della Corte d'assise i delitti di associazione di tipo mafioso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra gli emendamenti 3-*quinquies*.1 e 3-*quinquies*.2. La prima delle due proposte modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte d'assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. L'emendamento precisa inoltre che le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale emesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione nei procedimenti per i delitti di associazione di tipo mafioso sono prive di effetto salvo che prima di tale dato sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte d'assise. L'emendamento 3-*quinquies*.2 invece reca norme di interpretazione autentica in primo luogo dell'articolo 33-*bis* del codice di rito. Con esso si precisa che l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale del delitto di cui all'articolo 316-*bis* del codice penale implica la competenza del tribunale collegiale per tutte le ipotesi del delitto previsto dal medesimo articolo comunque aggravate.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene inopportuna la presentazione degli emendamenti 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2 e 3-*quinquies*.3, in primo luogo per la ragione, rilevata del resto già ieri dal Presidente, che l'adozione in queste ore di un decreto-legge da parte del Governo costituisce sicuramente uno strumento più rapido per tamponare il rischio di scarcerazione di centinaia di boss mafiosi, rispetto all'approvazione di un emendamento al decreto-legge in titolo, che non entrerebbe in vigore prima della conversione di quest'ultimo, per la quale oltretutto si renderebbe a quel punto necessario un ulteriore, sia pur rapido, passaggio alla Camera dei deputati.

Del resto, si tratta di un problema che non sarà facile da risolvere neanche per il Governo, e che è stato creato non, come pure si è detto, da una prassi che si è consolidata in questi anni - non essendo infatti quello italiano un regime da *common law* non si può immaginare una consuetudine interpretativa *contra legem* - ma da quello che è stato un vero e proprio diffuso errore interpretativo, rilevato dalla Corte di cassazione con una sentenza ineccepibile sul piano giuridico, seppure corredata da inaccettabili considerazioni di tipo politico circa inesistenti colpe del legislatore.

Se la strada maestra per rimediare agli errori di questi anni appare essere una modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale analoga a quella prevista dall'emendamento 3-*quinquies*.1 - per quanto suscita vive perplessità, nonostante la sussistenza di precedenti in tal senso, l'introduzione di una norma di salvezza che priva di efficacia le pregresse sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale - resta comunque il problema dell'ammissibilità di una disposizione che modifichi in corso d'opera il giudice naturale preconstituito per legge, oltretutto devolvendo la competenza ad un giudice di grado inferiore a quello precedentemente previsto.

A suo parere, dunque, è molto probabile che la soluzione che verrà adottata dal Governo, quale che sia, debba essere sottoposta presto o tardi al giudizio della Corte costituzionale, anche se a suo parere è probabile quest'ultima sarà indulgente, dal momento che si tratta di disposizioni dirette a correggere e coprire errori di magistrati.

Dopo talune precisazioni dei senatori CASSON (*PD*) e D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) e della senatrice DELLA MONICA (*PD*), il relatore CENTARO (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

Svolge quindi taluni rilievi sugli emendamenti con i quali al fine di ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi applicativa si modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'emendamento 2.2 e sulla questione relativa alla copertura delle sedi disagiate, si sofferma sugli emendamenti con i quali si incide sulla competenza della Corte d'assise.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira quindi l'emendamento 3-*quinquies*.3.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario nonché l'ordine del giorno G/1999/1/2.

Il presidente BERSELLI avverte che si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASSON (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.2, il quale, posto ai voti e previa verifica del prescritto numero legale, è respinto.

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3-*quinquies.1* e 3-*quinquies.2*.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole.